

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 200

28 novembre 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

DISCIPLINA DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE

Oggetto assembleare n. 5678

Relazione

Con questo Progetto di legge s'intende regolamentare l'attività dei "centri massaggi di esclusivo benessere"; un fenomeno quello dei centri massaggi che ha conosciuto un vero e proprio "boom" negli ultimi anni, con un fiorire di aperture: dapprima nelle grandi città fino a raggiungere le periferie. Si tratta di strutture dotate di postazione di massaggio senza alcun macchinario, i cui trattamenti non hanno nessuna finalità estetica. Il più delle volte sono di proprietà - o comunque gestiti - da personale di origine orientale, soprattutto cinese.

Con questa proposta di legge s'intende colmare un vuoto legislativo che fino ad oggi ha permesso l'apertura sul territorio regionale e nazionale di numerosi centri che alla pratica dei massaggi affiancavano altre attività non propriamente lecite, introducendo una normativa ad hoc.

L'art.1 tratta delle finalità e dell'ambito di applicazione.

L'art.2 definisce che cosa si intende per centro massaggi di esclusivo benessere.

L'art.3 tratta degli adempimenti per l'apertura del Centro massaggi quali, ad esempio, la conoscenza della lingua italiana, ritenuto requisito indispensabile per poter avviare un'attività di questo tipo. Per questa ragione nella SCIA dovrà essere attestato il possesso, da parte del titolare o di chi esercita l'attività, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, oppure di un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta. In caso contrario, il titolare dovrà frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza della lingua presso la Camera di Commercio territorialmente competente o comunque un corso istituito o riconosciuto a livello regionale. Il comma 4 dell'art.3 lascia in capo ai Comuni la definizione degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

L'art. 4 detta gli specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività, i comportamenti che il personale deve adottare nell'esercizio dell'attività, nonché i divieti relativi all'utilizzo di attrezzature e apparecchiature e di tutti i dispositivi in uso nell'esercizio dell'attività propria dell'estetista. Indica altresì le caratteristiche

dei locali, degli arredi e degli impianti.

L'art.5 norma, in caso di accertata carenza dei requisiti, le sanzioni che l'amministrazione comunale potrà applicare.

L'art.6 stabilisce che coloro che alla data di entrata in vigore

della presente legge regionale esercitano l'attività di Centro massaggi di esclusivo benessere hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

L'art. 7 contiene la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Oggetto, finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri Massaggi di esclusivo benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).

Art.2*Definizioni*

1. Per Centro massaggi di esclusivo benessere si intende un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

Art.3*Adempimenti per l'apertura del Centro massaggi di esclusivo benessere*

1. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

3. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 2, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

4. I Comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell'attività.

Art. 4*Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività*

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;

b) il personale deve:

1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute;

c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;

d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;

e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;

f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;

h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;

j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti;

l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;

m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;

n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

Art. 5

Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'art.3, l'amministrazione comunale applica la sanzione da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.

2. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di una sanzione da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge regionale esercitano l'attività di Centro massaggi di esclusivo benessere hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità.